

Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	518 / 2018	Area	A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità
-----------------------	------------	-------------	--

OGGETTO: ESECUZIONE IN DANNO D'UFFICIO DELLA REDAZIONE ED ESECUZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO PRIVATO UBICATO A BASSANO DEL GRAPPA, VIA PORTILE N. 55 - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A ETRA S.P.A.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Visto lo statuto comunale e il T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto che con ordinanza sindacale n. 15/2013, emessa ai sensi dell'art. 192 d.lgs. n. 152/2006, successivamente prorogata, dichiarata inottemperata con ordinanza sindacale n. 182/13, si disponeva di rimuovere, avviare a recupero o allo smaltimento, con ripristino dello stato dei luoghi, tutti i rifiuti di vario genere, anche speciali e anche pericolosi, allo stato solido e allo stato liquido, abbandonati/incontrollati nel sito di proprietà privata ubicato a Bassano del Grappa in Via Portile n. 55, identificato catastalmente come segue: comune censuario di Bassano del Grappa – Catasto Fabbricati- Foglio n. 5 – particella n. 454 –, ex sede legale e operativa di una ditta operante nel settore galvanico;

Visto che a fronte, da una parte, della criticità della situazione, per la presenza di rifiuti ad alta pericolosità, come anche risultanti dagli esiti delle analisi di Arpav, e, dall'altra parte, della persistente inerzia ed inottemperanza dei responsabili, responsabilità accertata e confermata anche in sede giudiziale con sentenza Tar Veneto non impugnata, alla rimozione dei rifiuti come individuati nei citati atti, la presente Amministrazione Comunale ha provveduto d'ufficio in via sostitutiva con spese a carico ed in danno dei soggetti inadempienti, all'allontanamento/rimozione/recupero e smaltimento dei rifiuti;

Visto che la Provincia di Vicenza - Servizio Ambiente e Territorio- a seguito dell'accertamento da parte di Arpav del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per siti a destinazione d'uso commerciale/industriale per metalli pesanti (cromo - rame) nel suddetto sito, emetteva un'ordinanza-diffida ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 nei confronti dei soggetti interessati;

Visto che tale ordinanza è stata emanata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006;

Visto che la stessa Provincia di Vicenza - Servizio Ambiente e Territorio- con nota pervenuta al prot. com. n. 48658/2015, prendendo atto dell'inottemperanza degli obbligati a quanto stabilito dall'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 come disposto con la citata ordinanza di diffida, informava

questo Comune della sussistenza delle condizioni per procedere d'ufficio anche ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. n. 152/2006 cit.;

Considerato che nello sviluppo del complesso procedimento *de quo* e nelle more dei provvedimenti dirigenziali di recupero delle spese di cui sopra, sono anche intercorsi alcuni contatti con il proprietario dell'immobile di cui trattasi tendenti a verificare la possibilità di raggiungere eventuali soluzioni/definizioni sia sotto il profilo economico del recupero della spesa nel frattempo sostenuta dal Comune, sia sotto il profilo di un'eventuale disponibilità da parte del proprietario del sito e/o di un eventuale acquirente a effettuare gli interventi di cui all'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006;

Considerato che i predetti contatti tendenti a trovare una soluzione sotto i profili indicati, purtroppo non hanno condotto ad alcun auspicato esito positivo;

Considerato, quindi, che, alla luce della suddetta nota della Provincia acquisita al prot. com. n. 48658/2015, ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. n. 152/2006, in caso di inadempimento da parte dei soggetti interessati “[...] *le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio*”;

Considerato dunque che il Comune, avvalendosi dell'art. 9, comma 6, del Contratto di gestione dei rifiuti urbani in essere con ETRA S.P.A. - Società interamente pubblica- affidataria *in house* del servizio di gestione dei rifiuti urbani e già affidataria dei predetti interventi di rimozione dei rifiuti nel sito di cui trattasi e quindi già a conoscenza della specificità del sito, ha chiesto con nota prot. com. n. 64303 del 3.10.2017, a cui si rinvia, un preventivo di spesa relativo ad un Piano di Caratterizzazione ai sensi degli artt. 242 d.lgs. n. 152/2006 cit., fase/procedura da cui necessariamente e preliminarmente si deve muovere per l'eventuale bonifica e/o ripristino ambientale del sito, in quanto riguarda le preliminari analisi e indagini sulle matrici ambientali;

Dato atto che ETRA S.P.A. con nota dd. 16.10.2017 (prot. 87679 del 20.10.2017) acquisita agli atti al prot. com. n. 69369 del 20.10.2017, a cui si rinvia, ha presentato un preventivo di spesa relativo al Piano di Caratterizzazione per un prezzo a corpo complessivo, esclusa IVA 10%, di euro 17.500,00, per un totale di euro 19.250,00 inclusa IVA;

Tutto ciò premesso e argomentato;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 349 del 28.11.2017 ad oggetto “*Sito di proprietà privata-ex sede opificio settore galvanico – procedure e interventi di cui all'art. 242 d.lgs 152/06 da eseguirsi d'ufficio – indirizzi per procedere al piano di caratterizzazione-*” con cui, tra l'altro, si è disposto di effettuare le indagini preliminari ed il conseguente Piano di Caratterizzazione nel sito di proprietà privata ubicato a Bassano del Grappa in Via Portile n. 55 individuato come segue: Catasto Fabbricati Foglio n. 5 particella 454 – ex sede di un opificio operante nel settore galvanico, demandando al Dirigente Area V di procedere alla relativa fase gestionale attuativa/esecutiva di legge;

Viste inoltre le delibere:

- C.C. n. 101 in data 21.12.2017, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020"; con la previsione al Cap. 350082 “Attività di bonifica”, cod. min. 9.02.1.0103, della relativa spesa;
- G.C. n. 43 del 20.02.2018 di approvazione del PEG pluriennale per gli esercizi 2018 – 2020;

Ritenuto, pertanto, alla luce dei fattori di cui sopra, e *rebus sic stantibus*, di procedere, per ora, al Piano di Caratterizzazione ex Titolo V Parte IV del D.lgs 152/2006 per individuare compiutamente tutte le caratteristiche del sito e determinare lo stato di contaminazione delle matrici ambientali (suolo, acque sotterranee e superficiali) del sito di proprietà privata ubicato a

Bassano del Grappa in Via Portile n. 55, identificato catastalmente come segue: comune censuario di Bassano del Grappa – Catasto Fabbricati- Foglio n. 5 – particella n. 454 –, ex sede legale e operativa di una ditta operante nel settore galvanico, che costituisce uno step necessario per i successivi eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale dei luoghi;

Considerato che i principi circa la forma di affidamento *cd. in house* e le sue limitazioni sono stati affermati dalla giurisprudenza della CGCE e che gli stessi sono stati recepiti e codificati dalla normativa interna (cfr. art. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.);

Visto, quindi, che ETRA S.p.A. è una Società a capitale interamente pubblico locale, con n. 75 comuni soci tra cui il Comune di Bassano del Grappa, in possesso dei requisiti di legge per la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti nel territorio del Comune di Bassano del Grappa, e che in base al relativo statuto:

- i) presenta capitale interamente pubblico;
- ii) è vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività (oltre l'80%) con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi;
- iii) gli Enti locali soci esercitano su ETRA S.p.A. un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi interni mediante la Conferenza di servizi ed il Consiglio di sorveglianza;

ETRA S.p.A. è dunque una società in possesso di quei requisiti necessari ai fini di un legittimo ricorso al modello *in house providing* come enucleati dall'ordinamento interno e comunitario;

Considerato, peraltro, che con delibera di Consiglio comunale n. 110 del 22.12.2014 è stato approvato l'affidamento *in house providing* a ETRA S.p.A. della gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti nel territorio di Bassano del Grappa tramite apposito contratto di servizio nel quale, all'art. 9, comma 6, si prevede espressamente che il Gestore ETRA S.p.A. *“su specifico incarico del Comune, con distinto costo non iscrivibile tra le categorie di costi del Piano Finanziario del presente contratto, e definizione tra le parti del relativo corrispettivo, s'impegna fin da ora a provvedere anche al ripristino ambientale di immobili privati ed aree private nei quali siano abbandonati rifiuti urbani e speciali, rifiuti pericolosi e non pericolosi, solidi e liquidi, e anche ai servizi di bonifica di siti contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/06”*;

Dato atto, alla luce di quanto sopra argomentato e la particolarità del servizio di che trattasi, che ricorrono i presupposti di legge per procedere ad un affidamento diretto *in house* al Gestore ETRA S.p.A. della gestione del servizio che qui occupa, anche per quanto riguarda le connesse procedure di evidenza pubblica e, quindi, il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti, per ora, sopra specificati, al fine di provvedere alla caratterizzazione del suddetto sito privato;

Dato atto che il Gestore ETRA S.p.A., iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per tutte le seguenti specifiche categorie:

- Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati
- Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi
- Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
- Categoria 9: bonifica di siti
- Categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto,

si è reso disponibile a tale affidamento diretto *in house* fino alla concorrenza del plafond stimato in euro 17.500,00 oltre IVA 10%, giusta comunicazione dd. 16.10.2017 (prot. 87679 del 20.10.2017) acquisita agli atti al prot. com. n. 69369 del 20.10.2017, versata in atti;

Visto, dunque, l'art. 192 del d.lgs. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si vuole concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Precisato, quindi, che:

- con l'esecuzione del suddetto contratto di servizio s'intende provvedere in via sostitutiva, con spese a carico ed in danno degli inadempienti di cui all'ordinanza sindacale n. 15 del 23.01.2013 e successive proroghe, dichiarata inottemperata con ordinanza sindacale n. 182/13 del 25.07.2013, alla redazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione del sito privato ubicato a Bassano del Grappa, Via Portile n. 55, identificato catastalmente come segue: comune censuario di Bassano del Grappa – Catasto Fabbricati- Foglio n. 5 – particella n. 454 –;

- il presente servizio, comprese le connesse eventuali procedure di evidenza pubblica da svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che dovrà essere eseguito entro sei mesi dal processo verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, subordinatamente alla mancata volontaria esecuzione dei soggetti interessati, ha ad oggetto le seguenti prestazioni/attività:

1. Ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito;
2. Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
3. Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito;
4. Predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
5. Esecuzione del piano di indagini: almeno: 1 sondaggio a 20 m dal p.c. con eventuale installazione di tipo piezometrico in PVC da 3"; n. 4 sondaggi a 5 m dal p.c.; prelievo di n. 3 campioni di terreno per ogni punto di indagine per un totale di n. 15 campioni; analisi chimica sui campioni;
6. Presentazione del Piano di caratterizzazione;
7. Autorizzazione ex art. 242 d.lgs. n. 152/2006 del Piano di Caratterizzazione;
8. Conclusioni/risultanze a seguito delle indagini;

- il contratto di servizio verrà stipulato mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata, solo all'esito negativo dell'invito/diffida a provvedere volontariamente da parte degli interessati, di cui alla contestuale apposita comunicazione di avvio del procedimento di esecuzione in danno d'ufficio;

- l'esecuzione della prestazione è per affidamento diretto *in house providing* a ETRA S.p.A.- Energia Territorio Risorse Ambientali - con sede legale in Largo Parolini, 82/B, Bassano del Grappa (VI) - c.f./p.IVA n. 03278040245 - società a capitale interamente pubblico locale;

Ritenuto di nominare quale RUP per la presente procedura, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, il dott. Gabriele Tasca, responsabile P.O. Amministrativa Contenzioso Ambiente dell'Area V;

Visto l'art. 147 *bis* del D.Lgs n. 267/2000 e dato atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa alla base del presente atto;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di affidare direttamente *in house providing* a ETRA S.p.A.- Energia Territorio Risorse Ambientali - con sede legale in Largo Parolini, 82/B, Bassano del Grappa (VI) - c.f./p.IVA n. 03278040245, il contratto di servizio di redazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione del sito privato ubicato a Bassano del Grappa, Via Portile n. 55, identificato catastalmente come segue: comune censuario di Bassano del Grappa – Catasto Fabbricati- Foglio n. 5 – particella n. 454 –, fino alla concorrenza della spesa stimata di euro 17.500,00 oltre IVA 10%;
2. di stabilire che il contratto di servizio verrà stipulato mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata, solo all'esito negativo dell'invito/diffida a provvedere volontariamente da parte degli interessati, di cui alla contestuale apposita comunicazione di avvio del procedimento di esecuzione in danno d'ufficio;
3. di precisare che gli elementi di cui all'articolo 192 del d.lgs. n. 267/2000, trovano loro estrinsecazione in narrativa;

4. di impegnare la relativa spesa prevista di euro 17.500,00 oltre IVA 10%, pari a complessivi euro 19.250,00 inclusa IVA, imputandola al bilancio c.e. capitolo 350082 “Attività di bonifica”, cod. min. 9.02.1.0103;
5. di liquidare la spese in causa, entro il 31.12.2018, nel limite massimo del presente impegno, su presentazione di apposita fattura elettronica, liquidata dal Dirigente Area V, previa verifica ed attestazione della regolarità della fornitura del servizio e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite nel contratto di servizio;
6. di nominare quale RUP per la presente procedura, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il dott. Gabriele Tasca, responsabile P.O. Amministrativa Contenzioso Ambiente dell'Area V;
7. di dare atto che le spese saranno poste a carico ed in danno degli inadempienti/interessati, nella misura che sarà determinata e resa esecutoria, fatta salva l'applicazione degli artt. 250 e 253 del d.lgs. cit. per quanto concerne il conseguente onere reale e privilegio speciale sull'immobile *de quo*, garanzie che assistono le relative spese per interventi di bonifica;
8. di inviare la presente determina all'Ufficio controllo di gestione, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della L. 488/1999.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
 Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	1742_2018